

Sono tassati i beneficiari residenti di trust comunitari opachi?

di Ennio Vial

OneDay Master

Inquadramento e fiscalità del trust

Scopri di più

Un tema che interessa gli **operatori del trust** e che è stato recentemente solleticato da una **risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate** attiene alla **tassazione del beneficiario fiscalmente residente in Italia**, in relazione alle attribuzioni di reddito ricevute da un **trust opaco comunitario**.

La questione discende dalla modifica normativa della lettera g-sexies) dell'[articolo 44, Tuir](#), introdotta nel 2019, a mente della quale **il beneficiario residente in Italia di un trust opaco paradisiaco** risulta essere assoggettato a **tassazione per cassa** sulle attribuzioni dei redditi.

Le questioni problematiche attengono alla individuazione della **natura paradisiaca del trust**. La norma, infatti, fa riferimento all'[articolo 47-bis, Tuir](#), previsione che, tuttavia, **mal si adatta all'istituto del trust**, essendo concepita in relazione ai dividendi **provenienti da partecipazioni societarie**.

Da subito, l'Agenzia delle entrate ha condivisibilmente affermato che la **tassazione**, a cui fare riferimento ai fini del confronto con il **50 % dell'Ires italiana**, è rappresentata da quella **nominale e non** da quella **effettiva**.

Varie sono le ragioni che inducono a **ritenere questa scelta ragionevole**. In primo luogo, il fatto che il beneficiario potrebbe **non conoscere la tassazione effettiva del trust**, non essendo titolato ad ottenere queste informazioni. In secondo luogo, perché la norma riserva l'applicazione del **criterio della tassazione effettiva** al caso in cui il **socio controlli la società**. Ebbene, non vi è dubbio che il **beneficiario non può controllare il trust**.

L'aspetto che, tuttavia, in questa sede più ci interessa affrontare è quello del **trattamento dei trust comunitari**. L'[articolo 47-bis](#), infatti, nell'individuare i **Paesi paradisiaci** ai fini della tassazione **dei dividendi**, esclude a **priori quelli comunitari** e quelli **appartenenti allo spazio economico europeo** che scambiano informazioni (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

In buona sostanza, a mente del citato articolo, le **partecipate europee sono escluse dalle**

disposizioni in materia di Paesi *black list*. Ciò porterebbe a ritenere con una certa serenità che **anche i *trust* residenti in questi Paesi** siano esclusi dall'ambito applicativo di questa norma. In conseguenza di ciò per i “*trust comunitari*” dovrebbero valere le **regole generalmente applicabili in Italia**, secondo cui il **beneficiario di un *trust* ente non commerciale opaco non è assoggettato a tassazione sui redditi attribuiti dal *trust* stesso.**

Chi scrive ritiene che la **norma sia tutto sommato chiara** e che non necessiti di particolari precisazioni. Tuttavia, le perplessità sollevate da taluni operatori potrebbero **far auspicare una più chiara presa di posizione** dell'Amministrazione finanziaria sul tema.

L'Agenzia, infatti, non si è mai espressa in modo decisivo sul punto. Ma vi è di più. Un paio di passaggi contenuti nella [circolare n. 34/E/2022](#), infatti, potrebbero **risultare contraddittori**.

L'occasione per dirimere la questione poteva essere rappresentata dalla successiva [risposta a interpello n. 221/2023](#). In quell'occasione, infatti, la contribuente chiedeva all'Amministrazione come individuare i redditi da assoggettare a **tassazione percepiti da una Fondazione del Liechtenstein**. Ebbene, poiché il Liechtenstein appartiene allo Spazio Economico Europeo che scambia informazioni e la **Fondazione è un istituto assimilato al *trust* sotto il profilo fiscale**, la risposta poteva assumere una certa importanza.

Il problema è che la contribuente non ha chiesto all'Amministrazione di prendere posizione sul tema, ma si è immediatamente “fiondata” ad analizzare le **modalità di tassazione dei redditi** dando per scontato (non si sa con quale consapevolezza) che il ***trust comunitario* debba essere assimilato a tutti gli altri *trust extracomunitari*** e non a quelli domestici, con buona pace dei principi fondamentali contenuti nel Trattato istitutivo della comunità europea.

Questa risposta appare sicuramente “ingombrante”; tuttavia, **non risulta decisiva** in quanto l'Agenzia non prende posizione in **modo esplicito** e potremmo ritenere che la **risposta sia condizionata dalla richiesta della contribuente**: tanto mi hai chiesto, tanto ti ho risposto, senza poi scavare se a monte sussistono effettivamente i **presupposti per la tassazione**.

Il tema è stato sfiorato nuovamente con le recenti [risposte a interpello n. 144/E/2025](#) e [n. 145/E/2025](#), aventi ad oggetto un ***trust maltese*** (e quindi comunitario).

Nella [risposta n. 145/E/2025](#) si statuisce che il *trust* del caso di specie risulta essere **fiscalmente non interposto**. Nella [risposta n. 144/E/2025](#) che, sotto un profilo logico, si pone come temporalmente successiva alla n. 145, viene statuito che **il *trust* non può beneficiare della micro ritenuta del 1,2% sui dividendi**, ma può beneficiare della **esenzione dalla tassazione per le plusvalenze** derivanti da partecipazioni non qualificate collocate in Italia, ai sensi dell'[articolo 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997](#). **Le conclusioni dell'Ufficio sono, oltremodo, condivisibili.**

L'esenzione della plusvalenza discende, inequivocabilmente, dal dato normativo. Sostanzialmente analoga, è la **non applicazione della micro-ritenuta sui dividendi**. Al riguardo,

infatti, è banale osservare che **il *trust* non è una società**, pur avendo un **regime fiscale a Malta analogo a quello delle società**. Invero, l'assimilazione del regime fiscale del *trust* alle società non è un elemento utile per sostenere che questo può beneficiare degli stessi trattamenti delle società, anzi **è vero il contrario**. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che, a fronte della medesima situazione, nella [circolare n. 34/E/2022](#), l'Agenzia delle entrate ha introdotto in via interpretativa la **ritenuta del 26 % sulle sull'ammontare dei redditi** che il *trust* ente commerciale attribuisce ai beneficiari.

Ad ogni buon conto, senza scomodare la **disciplina convenzionale e limitandoci** ad analizzare il dato della norma interna, emerge che il ***trust* maltese non assoggetta a tassazione le plusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni in **società residenti in Italia**.

A questo punto, la questione che abbiamo evidenziato in precedenza e che **non viene affrontata nei recenti interpelli**, è la seguente: le attribuzioni dei **redditi percepiti dal *trust* che il *trustee***, in modo assolutamente discrezionale, dovesse operare a **vantaggio dei beneficiari fiscalmente residenti**, possono essere considerate come mere attribuzione di capitale da non assoggettare a tassazione?

La risposta è positiva, ove dovessimo concludere che **il *trust* maltese è assimilato a quelli italiani**. La risposta è, invece, **negativa nel caso in cui il *trust* sia assimilato a quelli extracomunitari**, atteso che in questo caso si dovrebbe concludere che il **livello impositivo maltese risulta sensibilmente inferiore alla metà di quello teorico italiano**.